

**ALLEGATO B**

DISCIPLINA DELLA MISURA COMPENSATIVA CONSISTENTE IN UN ESAME ORALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DI GUIDA TURISTICA NAZIONALE IN REGIME DI STABILIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2007 E SS. MM. E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2013, N. 97.

ARTICOLO 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME ORALE

1. La Regione del Veneto organizza, di norma con periodicità semestrale in presenza di richieste pendenti, la misura compensativa dell'esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 e ss. mm. e dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97.
2. Il Direttore della Direzione regionale Turismo, d'ora in poi Direzione, approva con proprio decreto il modello regionale di domanda di abilitazione a guida turistica, tramite ammissione all'esame orale, e lo pubblica nel sito istituzionale della Regione del Veneto, Sezione Turismo-Professioni turistiche, nonché integralmente nel BUR.
3. Il soggetto richiedente la misura compensativa di cui al comma 1, prevista dal Decreto del Ministero competente in materia di Turismo, d'ora in poi Ministero, presenta domanda di ammissione all'esame orale, allegando il relativo Decreto ministeriale, alla Direzione, in conformità al modello regionale di cui al comma 2.
4. La Direzione comunica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, al richiedente l'avvio del procedimento di abilitazione a guida turistica, tramite ammissione all'esame orale, da concludersi con il decreto del Direttore della Direzione di approvazione dei risultati dell'esame orale, da adottarsi entro il termine finale di 6 mesi dal ricevimento della domanda regolare e completa di cui al comma 3.

ARTICOLO 2 – MODALITA' E CONTENUTI DELL'ESAME ORALE

1. La misura compensativa consiste nello svolgimento di un esame orale da espletarsi in lingua italiana, secondo le modalità e i contenuti indicati nel Decreto del Ministero inviato alla Regione del Veneto; in mancanza di indicazioni nel Decreto ministeriale, si applicano le disposizioni seguenti.
2. L'esame comprende dieci domande relative alle seguenti materie ed ambiti territoriali:
 - a) una domanda sulle principali opere d'arte, monumenti, beni archeologici e bellezze naturali localizzate in un Comune estratto a sorte tra i seguenti: Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania situati al di fuori del Veneto e presenti nella categoria A "Grandi Città" nella tabella allegata alla nota ISTAT datata 17 settembre 2020, intitolata: "Classificazione dei Comuni in base alla densità turistica come indicato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 182", pubblicata nel seguente link <https://www.istat.it/it/archivio/247191>;
 - b) una domanda sulle principali opere d'arte, monumenti, beni archeologici e bellezze naturali localizzate in uno dei Comuni italiani estratto a sorte dall'elenco di cui all'Allegato A del presente provvedimento, comprendente sia i Comuni capoluoghi di città metropolitana e di provincia, situati al di fuori del Veneto e diversi dalle Grandi Città di cui alla lettera a), sia gli altri Comuni italiani, sempre situati al di fuori del Veneto e diversi dalle Grandi Città, i cui nomi sono pubblicati alla data del 19 giugno 2023 al link del Ministero della cultura [SITI ITALIANI DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO](#);



914b74d5



- c) quattro domande sulle principali opere d'arte, monumenti, beni archeologici e bellezze naturali riguardanti il territorio della Regione del Veneto, di cui due riguardanti l'eventuale ambito territoriale provinciale/metropolitano del Veneto qualora citato nel Decreto ministeriale;
 - d) una domanda sulla legislazione turistica nazionale e organizzazione turistica italiana;
 - e) una domanda sulla legislazione turistica regionale, con particolare riferimento alle norme di esercizio della professione;
 - f) una domanda riguardante i principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Veneto;
 - g) una domanda riguardante la geografia economica ed ambientale generale dell'Italia e in modo specifico dell'ambito territoriale del Veneto con riferimento alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, alle principali attività produttive ed industriali.
3. I comuni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sono estratti a sorte dalla Commissione di cui al seguente articolo 3 e comunicati ai candidati ammessi alla prova orale.
4. L'esame orale è superato con almeno sei risposte sufficienti.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice è composta da:
- a) un dirigente della Direzione o in alternativa un dipendente della Direzione titolare di Posizione Organizzativa/Elevata qualificazione, in qualità di Presidente;
 - b) un dipendente della Regione, laureato in giurisprudenza o in titolo equipollente, in qualità di esperto con competenza in materia di legislazione turistica;
 - c) un dipendente della Regione, laureato in lettere con indirizzo storia dell'arte o archeologia o titolo equipollente, in qualità di esperto con competenza in discipline artistiche, culturali, naturali del patrimonio nazionale;
 - d) un dipendente della Regione, in qualità di Segretario.
2. Per ognuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alla seduta della Commissione solo nel caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.
3. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con decreto del Direttore della Direzione.
4. Ai componenti della Commissione non spettano indennità o gettoni di presenza in quanto la prestazione dell'attività è estrinsecazione del rapporto di pubblico impiego regionale il cui svolgimento avviene all'interno dell'orario di lavoro, ai sensi della DGR n. 1256 del 3 luglio 2012 "Disciplina delle attività extraimpiego e dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto", Allegato A, art. 4, comma 1, lettera b).

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE ALL'ESAME ORALE E COMUNICAZIONI REGIONALI

1. Il Direttore della Direzione Turismo, a seguito di verifica da parte della Direzione della regolarità delle domande di ammissione presentate, con proprio decreto, con oggetto da pubblicare nel BUR, determina:
- a) i nominativi dei candidati ammessi all'esame orale;



914b74d5



- b) i nominativi dei candidati non ammessi all'esame orale con la motivazione di non ammissione;
 - c) la data e la sede dell'esame orale, da effettuarsi almeno sessanta giorni dopo la data del decreto;
 - d) i due comuni sorteggiati ai sensi dell'art. 2;
 - e) la bibliografia consigliata e non esaustiva per la preparazione dell'esame;
 - f) i criteri e le modalità di valutazione dell'esame.
2. I contenuti del citato decreto saranno notificati:
 - a) ai candidati ammessi, per i punti c), d), e) ed f);
 - b) ai candidati non ammessi solamente per la motivazione della non ammissione.
 3. La Direzione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, da non avvenuta o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo dichiarato dal candidato nella domanda di ammissione o per effetto di disguidi non imputabili all'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 5 – SVOLGIMENTO DELL'ESAME ORALE

1. La Commissione esaminatrice, prima dell'espletamento dell'esame orale determina le domande da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame.
2. Le domande, vengono predisposte per iscritto dai componenti della Commissione e riposte in tre buste chiuse, ciascuna contenente dieci domande; ciascun candidato estrae a sorte una busta e risponde alle domande in essa contenute.
3. Gli esami orali sono pubblici; l'accesso ai locali in cui si svolgono i suddetti esami è consentito con le modalità definite dal Presidente della Commissione, che può disporre un numero massimo di spettatori per ridurre il rischio di assembramento.
4. Per ogni seduta della Commissione è redatto il relativo verbale, firmato da tutti i componenti e dal segretario.

ARTICOLO 6 – RISULTATI FINALI DELL'ESAME ORALE

1. Il Direttore della Direzione, con proprio decreto, preso atto del verbale della Commissione esaminatrice con i risultati finali dell'esame orale, approva l'abilitazione a guida turistica nazionale dei candidati che hanno superato con esito positivo l'esame, disponendo l'iscrizione del nominativo nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui all'articolo 7.
2. I risultati finali dell'esame orale sono comunicati agli interessati e al Ministero con nota della Direzione.
3. In caso di valutazione finale non favorevole, il candidato, a seguito di apposita domanda, in conformità all'articolo 1, potrà ripetere l'esame orale non prima di dodici mesi dall'esame sostenuto.
4. Il candidato, in caso di valutazione finale non favorevole, qualora tale facoltà sia prevista dal relativo Decreto Ministeriale, può effettuare, in alternativa, la misura compensativa del tirocinio di adattamento, con le modalità di cui all'Allegato B, non prima di sei mesi dall'espletamento dell'esame orale.

ARTICOLO 7 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

1. I soggetti esaminati, abilitati come guida turistica, sono iscritti nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui all'articolo 83 della L.R. n. 33/2002.
2. Ai soggetti abilitati sarà rilasciato il tesserino di guida turistica, secondo le stesse modalità disposte dalla Giunta regionale per le altre guide turistiche iscritte nell'elenco regionale.
3. Il rilascio del tesserino per i soggetti con cittadinanza diversa da quella di uno Stato della UE è, in ogni caso, subordinato alla produzione e verifica di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, richiesto e trasmesso nei termini indicati dall'Amministrazione regionale.



914b74d5



4. Nel tesserino di riconoscimento viene riportata l'indicazione della lingua straniera riconosciuta o delle lingue straniere riconosciute dal Decreto Ministeriale.

